

**PROPOSTA DI ATTUAZIONE DELL'ART. 42, COMMA 3, U.P., DEL D.LGS. N. 28/2011 COME INTRODOTTO DALLA
LEGGE N. 205/2017, ART. 1, COMMA 960**

Al fine di dare attuazione all'art. 42, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 28/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 960, lett.

a) della L. 205/2017, si propone:

- 1) Innanzitutto, di modificare l'Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, recante l'individuazione delle violazioni rilevanti, come segue:

“Elenco delle violazioni rilevanti”

- a) *presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, risultati decisivi per il riconoscimento della tariffa e/o degli incentivi;*
- b) *mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ove espressamente richiesti dalla normativa in forza della quale è stato riconosciuto il diritto alla percezione dell'incentivo;*
- c) *violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione ove rilevante ai fini dell'accesso agli incentivi;*
- d) *violazione del termine per l'entrata in esercizio dell'impianto nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso agli incentivi;*
- e) *per gli impianti ammessi ai benefici del Salva Alcoa, mancata presentazione della comunicazione di fine lavori a tutti i soggetti indicati dall'art. 1 della L. 129/2010 entro il termine del 31 dicembre 2010;*

- f) *inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo ove il soggetto responsabile sia stato già diffidato ad adempiere;*
- g) *comportamento ostativo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto ai controlli o del gestore di rete, consistente nell'espresso diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione;*
- h) *manomissione degli strumenti di misura dell'energia incentivata;*
- i) *mancaza originaria o sopravvenuta (per intervenuta declaratoria di invalidità) del titolo autorizzativo;*
- l) *interventi di modifica sostanziale dell'impianto rispetto al progetto autorizzato effettuati in assenza del necessario titolo abilitativo, ove tale assenza sia stata accertata dall'amministrazione territoriale competente con provvedimento definitivo. Rientrano nella nozione di modifica sostanziale, ai fini della presente disciplina, le modifiche apportate all'impianto che comportino (i) un aumento superiore al [●]% della potenza dell'impianto così come risultante dal titolo autorizzativo a condizione in ogni caso che la potenza complessiva risultante dall'intervento di modifica sostanziale non comporti la necessità di accedere agli incentivi attraverso un meccanismo differente (registro o procedura d'asta) ovvero ii) l'occupazione di particelle catastali diverse rispetto a quelle previste nel titolo autorizzativo che non rientrino nella disponibilità del soggetto responsabile. Resta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni anche locali più favorevoli in tema di modifica di impianti purché vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo;*
- m) *mancaza originaria o sopravvenuta dei requisiti, diversi dal possesso del titolo autorizzativo, prescritti per l'accesso agli incentivi dalla specifica normativa di riferimento in forza della quale è stato riconosciuto l'incentivo per la qualificazione dell'impianto;*

- n) mancato rilascio del provvedimento di voltura del titolo autorizzativo e abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in favore del soggetto responsabile subentrante per insussistenza in capo a quest'ultimo dei necessari requisiti soggettivi;*
- o) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati”;*
- p) per gli impianti ammessi agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 71, della Legge 239/2004 in combinato disposto con gli articoli 6 e 14 del D.Lgs. 20/2007, estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, successivamente al 31.12.2009, in misura superiore [●]% rispetto a quanto realizzato alla data del 31.12.2009.*

2) di modificare nei seguenti termini l'art. 11 del D.M. 31 gennaio 2014:

“Art. 11 Disciplina delle violazioni rilevanti e non rilevanti”

1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.

Il GSE, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011 dispone alternativamente il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, ovvero la decurtazione degli incentivi, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1. La decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 42, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 28/2011

trova applicazione dalla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 960, lett. a) della L. 205/2017, per tutti gli impianti per i quali a tale data non sia stato adottato dal GSE un provvedimento di decadenza con efficacia definitiva.

2. Le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 devono considerarsi tassative e rappresentano un numero chiuso non suscettibile di ampliamento e/o estensione analogica a fattispecie ivi non espressamente contemplate. I presupposti e le modalità di applicazione della decadenza e/o della decurtazione degli incentivi per le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 sono disciplinati all'Allegato 2, in modo vincolante e non derogabile.

3. Si considerano come non rilevanti e, pertanto non danno luogo né a decadenza né a decurtazione percentuale dell'incentivo, ma restano assoggettate alla disciplina di cui al comma 5 del presente articolo, le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 che vengano accertate, in esito ad un procedimento di verifica ispettiva o controllo documentale o, ancora, di un'autodenuncia del soggetto responsabile, in relazione ad impianti acquisiti direttamente o indirettamente da "terzi acquirenti di buona fede". Si intendono "terzi acquirenti di buona fede" ai fini del presente decreto i soggetti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i) successivamente alla data in cui è stata commessa la violazione, abbiano acquisito la titolarità dell'impianto subentrando al precedente titolare nella qualifica di "soggetto responsabile", oppure sempre successivamente alla data in cui è stata commessa la violazione, abbiano acquisito partecipazioni di controllo nel capitale della società che si qualifica come soggetto responsabile dell'impianto; ii) diano evidenza al GSE di aver effettuato prima dell'acquisto una accurata verifica tecnico-legale dell'impianto condotta da legali e tecnici esperti del settore da cui non siano emerse le violazioni rilevanti contestate".

4. Fatti salvi i casi in cui la violazione abbia comportato l'elusione dei meccanismi di asta o dei registri, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, che riguardano

impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell'importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare, non comportano né la decadenza né la decurtazione degli incentivi ai sensi dell'Allegato 2, ma l'applicazione della disciplina del successivo comma 5.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 3, tutte le violazioni non rientranti tra quelle individuate all'Allegato 1 del presente decreto, sono da considerarsi non rilevanti. Rientra tra le violazioni non rilevanti, altresì, ogni violazione che si sostanzia in un mero errore materiale ovvero che si risolva in una violazione meramente formale anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi prescelti dagli operatori.

Le violazioni non rilevanti non sono soggette né a decadenza né a decurtazione e restano assoggettate ad una penale da applicare una tantum di importo pari a € diecimila per ogni MW incentivato, ridotta a € settemila per ogni MW incentivato nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile ovvero vengano accertate in esito ad un procedimento di verifica e controllo avviato dal GSE su istanza del soggetto responsabile. Resta ferma la facoltà del GSE di disporre, in relazione alle violazioni non rilevanti, oltre all'anzidetta penale, le prescrizioni ritenute più opportune per rimuovere la violazione e/o i loro effetti.”.

6. Nel caso in cui il GSE chiuda positivamente il procedimento di verifica ispettiva o di controllo documentale rilevando violazioni non rilevanti sanzionate ai sensi del comma 5, sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di conclusione del suddetto procedimento nel corso di eventuali successive verifiche anche laddove, nel corso di queste ultime, il GSE riscontri violazioni che avrebbero potuto essere rilevate nel corso del procedimento conclusosi positivamente con l'applicazione della sola penale.

7. E' fatta salva la facoltà del soggetto responsabile di richiedere al GSE di svolgere un'ispezione sull'impianto al fine di accertare o di escludere la sussistenza di violazioni rilevanti o non rilevanti ai sensi del presente articolo. All'attività di verifica e controllo svolta dal GSE su richiesta del soggetto responsabile si applicano le disposizioni di cui al dm 24 dicembre 2014 e quanto previsto dal comma 6 che precede.

8. La decurtazione percentuale indicata per ciascuna violazione rilevante ai sensi dell'Allegato 2 rimane invariata per tutto il periodo di relativa applicazione. Nel caso in cui trovino applicazione le specifiche percentuali di riduzione e/o onere di cui (i) all'art. 26, comma 3, del D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014 per gli impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica, nonché (ii) all'art.1, comma 3, del D.L. 145/2013 convertito in L. 9/2014 per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare fotovoltaica, queste ultime concorrono al raggiungimento della decurtazione percentuale massima stabilita ai sensi dell'Allegato 2.

9. Nel caso in cui all'esito della verifica ispettiva o di controllo documentale vengano riscontrate sul medesimo impianto più violazioni rilevanti, si applica:

- a. la percentuale di riduzione più elevata tra quelle applicabili, che si ritiene assorbente le altre, ove detta riduzione percentuale sia pari o superiore al ____%;
- b. la percentuale di riduzione più elevata tra quelle applicabili, incrementando il relativo importo di riduzione per una sola volta del 20%, ove detta riduzione percentuale sia inferiore al ____%

Alla determinazione della soglia di riduzione percentuale rilevante ai sensi delle precedenti lettere a) e b) non concorrono né la riduzione di un terzo prevista, per il caso di autodenuncia, dal terzo periodo dell'art. 42, comma 3 D.Lgs. 28/2011, né le specifiche percentuali di riduzione e/o onere di cui all'art. 26, comma 3, del D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014,

nonché di cui all'art.1, comma 3, del D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014 di cui al comma 8. Delle suddette riduzioni, invece, si tiene conto al fine dell'applicazione della decurtazione complessiva risultante dal meccanismo di calcolo di cui alle precedenti lettere a) e b).

10. In ogni caso, ove le violazioni rilevanti riscontrate siano suscettibili di rimozione, e ove risultino essere già state rimosse successivamente o al momento dell'accertamento della violazione o dell'autodenuncia, la decurtazione cessa a decorrere dalla data di efficacia della rimozione.

11. La decurtazione di cui al comma 2 si applica, limitatamente agli incentivi percepiti nei tre anni antecedenti l'accertamento della violazione o l'autodenuncia e nella misura minima del 20% (ferme restando la riduzione percentuale del terzo nel caso di autodenuncia, e le specifiche percentuali di riduzione e/o onere di cui all'art. 26, comma 3, del D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014, nonché di cui all'art.1, comma 3, del D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014 di cui al comma 8), trovando, invece, applicazione nella misura determinata ai sensi dell'Allegato 2, esclusivamente per il restante periodo di diritto agli incentivi, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10”.

3) Al fine di disciplinare in modo specifico e vincolante i presupposti e le modalità di applicazione della decadenza e della decurtazione degli incentivi in relazione alle violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, si propone di inserire quale parte integrante del D.M. Controlli un Allegato 2 recante la tabella di seguito riportata, fatta eccezione per la colonna “Casi pratici” che viene qui proposta in via meramente esemplificativa e allo scopo di fornire indicazioni sulle possibili ipotesi di condotte che potrebbero rientrare in ciascuna tipologia di violazione individuata.

Allegato 2 al D.M. 31 gennaio 2014 – Disciplina dei presupposti e delle modalità di applicazione della decurtazione e/o della decadenza

ai casi di violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1

	Violazione	Percentuale di decurtazione	Presupposti e modalità di applicazione della decurtazione/decadenza	Casi Pratici
a)	Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, risultati decisivi per il riconoscimento della tariffa e/o degli incentivi.	[•]%	<p>Non trova applicazione né la decurtazione né la decadenza:</p> <p>i) nel caso in cui la presentazione al GSE dei dati non veritieri o dei documenti falsi, mendaci o contraffatti non risulti decisiva per il riconoscimento della tariffa e/o degli incentivi, stante la sua irrilevanza sotto il profilo sostanziale</p> <p>(ii) analogamente, nel caso in cui la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti non risulti decisiva per l'iscrizione a registro o per la partecipazione ad asta e/o il riconoscimento della tariffa e/o degli incentivi, ma rilevi soltanto per il riconoscimento di un premio o di una priorità ai fini dell'iscrizione a registro in assenza della quale l'impianto rientrerebbe comunque in posizione utile nella relativa graduatoria. In tali casi si decade solo dal premio</p>	<p>In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei dati di targa degli inverter. - Dichiarazioni non veritiere rese nel verbale di sopralluogo. - Presentazione di dichiarazione non veritiera di completamento dei lavori ai sensi della Legge 129/10. - Presentazione di dichiarazione non veritiera di completamento dei lavori alla data dichiarata di entrata in esercizio. - Moduli installati presso l'impianto aventi origine diversa da quella dichiarata dal Soggetto Responsabile ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti. - Copia del titolo autorizzativo/abilitativo presentata al GSE non conforme all'originale e/o alterata dal medesimo soggetto responsabile. - Presentazione di dichiarazioni non veritiere in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. - Presentazione di dichiarazioni non veritiere in ordine alla qualifica di Soggetto Responsabile.

				<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione di documentazione di certificazione dei moduli non autentica e/o contraffatta da parte del soggetto responsabile. - Presentazione di documenti di trasporto di componenti presso il sito di installazione dell'impianto contenente dati non veritieri. - Presentazione di fatture aventi data successiva a quella riportata nei documenti di trasporto. - Presentazione di una dichiarazione di proprietà dell'immobile contenente dati non veritieri. - Apposizione di etichette recanti indicazioni di origine europea su moduli di produzione extra-europea. - Mancata installazione degli apparecchi di misura sulla sezione d'impianto.
b)	Mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ove espressamente richiesti dalla normativa in forza della quale è stato riconosciuto il diritto alla percezione dell'incentivo.	[●]%	<p>La decurtazione trova applicazione, limitatamente al periodo di carenza della documentazione e a condizione che la violazione non risulti perpetrata con dolo emergente da elementi oggettivi e documentalmente provati e sia successivamente rimossa mediante la produzione dei documenti mancanti, prima dell'accertamento da parte del GSE o entro il termine assegnato da quest'ultimo a seguito dell'accertamento o di autodenuncia.</p> <p>Nelle altre ipotesi trova applicazione la decadenza e il provvedimento che la dichiara deve dare conto degli elementi oggettivi e documentalmente provati da cui risulti il dolo.</p>	<p>In tale ipotesi rientrano ad esempio i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adempimenti antimafia - Rating di legalità
c)	Violazione del termine per la presentazione dell'istanza di	[●]%	La decurtazione si applica solo se il soggetto responsabile non decida, avendone la facoltà, di optare per l'ammissione al regime incentivante successivo.	<p>In tale ipotesi rientrano i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi del DM 6 luglio 2012, la richiesta di incentivi non sia inoltrata

	incentivazione, ove rilevante ai fini dell'accesso agli incentivi.			<p>al GSE entro 30 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi del DM 19 febbraio 2007, la richiesta di incentivi non sia inoltrata entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
d)	Violazione del termine per l'entrata in esercizio dell'impianto nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso agli incentivi.	[●]%	La decurtazione si applica solo se il soggetto responsabile non decida, avendone la facoltà, di optare per l'ammissione al regime incentivante successivo	<p>In questa ipotesi rientra anche quella della mancata dimostrazione dell'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, che abbia beneficiato del Salva Alcoa entro il 30 giugno 2011.</p> <p>Inoltre vi rientrano le ipotesi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tardivo assolvimento degli obblighi imposti per considerare l'impianto entrato in esercizio (quale la comunicazione di cui agli artt. 52 e 53 bis D.Lgs. 504/1995 nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, richiesta quale adempimento per l'entrata in esercizio degli impianti a partire dal DM 6 agosto 2010); 2) entrata in esercizio tardiva in relazione ad impianti che beneficiano del regime transitorio previsto dal Quinto Conto Energia al fine di poter beneficiare degli incentivi di cui al Quarto Conto Energia; 3) entrata in esercizio tardiva in relazione ad impianti che beneficiano del regime transitorio previsto dal dm 23 giugno 2016 al fine di poter beneficiare degli incentivi di cui al dm 6 luglio 2012;

				<p>4) entrata in esercizio tardiva rispetto al termine di cui al dm 24 ottobre 2005 e al dm 18 dicembre 2008;</p> <p>5) entrata in esercizio tardiva rispetto al termine di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 20/2007, così come modificato dall'art. 27 della l. n. 99/2009.</p>
e)	Per gli impianti ammessi ai benefici del Salva Alcoa, mancata presentazione della comunicazione di fine lavori a tutti i soggetti indicati dall'art. 1 della L. 129/2010 entro il termine del 31 dicembre 2010.	[•]%	<p>La decurtazione, si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia presentato la comunicazione di fine lavori entro il 31 dicembre 2010 ad almeno una delle Amministrazioni indicate dall'art. 1 della L. 129/2010 (Salva Alcoa).</p> <p>Qualora, peraltro, il soggetto responsabile dimostri, con ogni documento idoneo ad attribuire data certa, il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto in data antecedente al 31 dicembre 2010, la violazione cessa di essere rilevante e pertanto non trova applicazione né la decurtazione né la decadenza e ciò anche in assenza della trasmissione della comunicazione di fine lavori ad almeno una delle Amministrazioni indicate dall'art. 1 della L. 129/2010, ovvero in presenza di comunicazione incompleta o irregolare.</p> <p>La decurtazione si applica solo se il soggetto responsabile non decida, avendone la facoltà, di optare per l'ammissione al regime incentivante successivo.</p>	
f)	Inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo ove il soggetto responsabile sia stato già diffidato ad adempiere.	[•]%	<p>La decurtazione trova applicazione solo finché permane l'inosservanza e cessa di trovare applicazione (i) non appena l'operatore provvede a conformarsi alle prescrizioni del GSE; o, (ii) qualora ne ricorrano le condizioni (a) dia prova al GSE che l'impossibilità di adeguarsi alle prescrizioni dipenda da una causa a lui non imputabile; e (b) dia prova dell'adempimento alle prescrizioni imposte dal GSE con modalità alternative rispetto a quelle previste nel suo provvedimento.</p>	

			In tutte le altre ipotesi trova applicazione la decadenza.	
g)	Comportamento ostativo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto ai controlli o del gestore di rete, consistente nell'espresso diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.		In questi casi trova sempre applicazione la decadenza.	
h)	Manomissione degli strumenti di misura dell'energia incentivata.	[●]%	L'applicazione della decurtazione resta subordinata alla condizione che si ponga rimedio alla manomissione degli strumenti di misura entro un termine fissato dal GSE ed è limitata al periodo antecedente la regolarizzazione. In tutte le altre ipotesi trova applicazione la decadenza.	
i)	Mancanza originaria o sopravvenuta (per intervenuta declaratoria di invalidità) del titolo autorizzativo.	[●]%	La decurtazione si applica ove il soggetto responsabile consegua un provvedimento autorizzativo di regolarizzazione con efficacia <i>ex nunc</i> , e fino alla data di decorrenza dell'efficacia del provvedimento autorizzativo postumo. Nelle ipotesi in cui intervenga un provvedimento autorizzativo postumo con efficacia <i>ex tunc</i> , e pertanto gli eventuali vizi siano regolarizzati con efficacia retroattiva, ovvero laddove il provvedimento autorizzativo illegittimo non sia più annullabile in autotutela da parte dell'ente competente al suo rilascio ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e s.m.i, la violazione cessa di essere rilevante e pertanto non trova applicazione né la decadenza né alcuna decurtazione.	Rientrano in questa ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> - titolo autorizzativo/abilitativo non idoneo in considerazione della potenza del singolo impianto o della potenza cumulata con impianti ritenuti contigui; - titolo autorizzativo che presenta un vizio di illegittimità, ancorché non più impugnabile da parte di soggetti terzi interessati per decorso dei termini di impugnazione (si fa riferimento, ad esempio, al mancato ottenimento del parere VIA, del preventivo screening ambientale e/o della VINCA quando richiesti);

				- conseguimento postumo dell'autorizzazione paesaggistica con efficacia <i>ex nunc</i> .
1)	<p>Interventi di modifica sostanziale, dell'impianto effettuati in assenza del necessario titolo abilitativo, ove tale assenza sia stata accertata dall'amministrazione territoriale competente con provvedimento definitivo.</p> <p>Rientrano nella nozione di modifica sostanziale ai fini della presente disciplina le modifiche apportate all'impianto che comportino (i) un aumento superiore al [●]% della potenza dell'impianto risultante dal titolo autorizzativo a condizione in ogni caso che la potenza complessiva risultante dall'intervento di modifica sostanziale non comporti la necessità di accedere agli incentivi attraverso un meccanismo differente (registro o procedura d'asta) ovvero ii) l'occupazione di particelle catastali diverse rispetto a quelle previste nel titolo autorizzativo che non rientrino nella disponibilità del soggetto responsabile. Resta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni anche locali più favorevoli in tema di modifica di</p>	[●]%	<p>La decurtazione si applica ove la difformità sia stata regolarizzata con un provvedimento autorizzativo postumo avente efficacia <i>ex nunc</i>, e fino alla data in cui sopravviene l'efficacia del provvedimento autorizzativo.</p> <p>Qualora la difformità sia autorizzata con autorizzazione postuma avente efficacia <i>ex tunc</i>, la violazione cessa di essere rilevante e pertanto non trova applicazione né la decadenza né la decurtazione.</p> <p>In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopra ipotizzati, trova applicazione la decadenza limitatamente alla potenza incentivata riconducibile alla parte dell'impianto realizzata in difformità e non autorizzata neppure <i>ex post</i> entro il termine fissato dal GSE per la presentazione della relativa richiesta di autorizzazione.</p>	<p>In tale ipotesi rientra ad esempio il caso in cui la potenza installata e incentivata sia superiore rispetto alla potenza indicata nel titolo autorizzativo, per impianti che accedono agli incentivi mediante accesso diretto o mediante previa iscrizione a registri/aste, tenuto conto di quanto previsto all'art. 30, DM 23 giugno 2016.</p>

	impianti purché, vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.			
m)	Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti, diversi dal possesso del titolo autorizzativo, prescritti per l'accesso agli incentivi dalla specifica normativa di riferimento in forza della quale è stato riconosciuto l'incentivo per la qualificazione dell'impianto.	[•]%	<p>La decurtazione trova applicazione, limitatamente al periodo di assenza dei requisiti e a condizione che i requisiti mancanti siano stati conseguiti, sia pure <i>ex post</i> e con efficacia <i>ex nunc</i>, e, nel caso di assenza temporanea dei requisiti, per il solo periodo di loro mancanza, fermo restando il mantenimento dell'intero incentivo per il periodo in cui i requisiti sono integralmente posseduti</p> <p>Qualora la carenza dei requisiti soggettivi sia regolarizzata con un provvedimento autorizzativo postumo avente efficacia <i>ex tunc</i>, la violazione cessa di essere rilevante e pertanto non trova applicazione né la decadenza né la decurtazione.</p> <p>Nei casi in cui la violazione dipenda da una difformità dell'impianto rispetto alle caratteristiche specificamente richieste per l'accesso ad una determinata tariffa/incentivo, ma l'impianto sia riconducibile ad altra categoria diversamente incentivata, resta ferma la facoltà del soggetto beneficiario di optare, in alternativa alla decadenza o alla conformazione dell'impianto ai requisiti prescritti per la specifica tipologia di incentivo originariamente richiesto, e conseguente decurtazione, per l'incentivo spettante per la diversa tipologia di impianto cui le opere realizzate possano essere ricondotte.</p>	<p>Rientrano in questa tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione tardiva della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente quando richiesta quale requisito per l'accesso agli incentivi; - Assenza di coltivazione in serra, non correlata al normale ciclo produttivo del campo, nel corso del periodo di incentivazione; - Impianto non conforme alla normativa tecnica di riferimento, ove sia possibile l'adeguamento alla normativa tecnica di riferimento; - Manufatto non praticabile in tutta la sua estensione ove ne sia possibile la regolarizzazione; - Violazioni relative a serre fotovoltaiche e tetti fotovoltaici a condizione che possano essere regolarizzate adeguando l'impianto alle caratteristiche previste perché possa qualificarsi impianto su serra o su tetto; - Assenza dei necessari requisiti per l'integrazione architettonica; - Assenza dei requisiti necessari per l'accesso diretto agli incentivi di cui ai DDMM 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016; - Assenza dei requisiti di cui all'art. 8 del DM 6 luglio 2012 e all'art. 8 del DM 23 giugno 2016;

				<ul style="list-style-type: none"> - Carenza dei requisiti di cui al DM 18 dicembre 2008 e al DM 24 ottobre 2005.
n)	<p>Mancato rilascio del provvedimento di voltura del titolo autorizzativo e abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in favore del soggetto responsabile subentrante per insussistenza in capo a quest'ultimo dei necessari requisiti soggettivi.</p>	[●]%	<p>La decurtazione trova applicazione nel caso in cui entro il termine di trenta giorni dal trasferimento dell'impianto il soggetto subentrante non abbia proceduto a presentare all'Amministrazione competente istanza di voltura del titolo autorizzativo rilasciato per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, corredata dalla prescritta documentazione. In tale ipotesi la decurtazione si applica limitatamente al periodo intercorrente tra il trentunesimo giorno successivo al trasferimento dell'impianto e la data di presentazione dell'istanza di voltura.</p> <p>In ogni caso, nelle more della definizione del procedimento e fino al rilascio del provvedimento di voltura, il GSE sospende l'erogazione degli incentivi, fermo restando il diritto per il soggetto subentrante alla percezione di tutti gli incentivi maturati - nelle more della definizione della procedura di voltura - in esito al positivo perfezionamento della stessa.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui il soggetto subentrante sia un soggetto sottoposto a situazioni di controllo/collegamento da parte del soggetto titolare del titolo autorizzativo, ovvero il trasferimento dell'impianto derivi da operazioni straordinarie infragruppo quali fusioni e/o scissioni, nelle more della definizione del procedimento di voltura non trova applicazione la sospensione degli incentivi, ferma restando anche in questo caso l'applicazione della decurtazione nel periodo intercorrente tra il trentunesimo giorno successivo al trasferimento dell'impianto e la data di presentazione dell'istanza di voltura.</p> <p>La decadenza dagli incentivi trova applicazione nel caso in cui risulti impossibile conseguire la voltura del titolo autorizzativo per l'insussistenza dei relativi requisiti soggettivi, accertata dall'Amministrazione procedente,</p>	<p>In questa ipotesi rientrano i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdittiva antimafia; - indisponibilità del punto di connessione; - indisponibilità del sito di installazione.

			ovvero nel caso in cui, pur sussistendone i presupposti, il soggetto subentrante non abbia presentato la relativa istanza all'Amministrazione competente e non vi provveda entro il termine a tal uopo assegnato dal GSE a seguito dell'accertamento della violazione.	
o)	Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati		<p>Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui ai commi 3-quater e 4-bis dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. per i casi in cui risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, nei casi di utilizzo di componenti contraffatti o rubati, trova sempre applicazione la decadenza.</p> <p>Tuttavia, nel caso di (i) "terzo acquirente di buona fede" il quale abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dell'autore del reato e (ii) sostituisca i componenti contraffatti o rubati con componenti in regola entro un termine fissato dal GSE, la violazione cessa di essere rilevante e non si applica né la decadenza né la decurtazione.</p>	
p)	per gli impianti ammessi agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 71, della Legge 239/2004 in combinato disposto con gli articoli 6 e 14 del D.Lgs. 20/2007, estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, successivamente al 31.12.2009, in misura superiore [●]% rispetto a quanto realizzato alla data del 31.12.2009	[●]%	<p>La decurtazione trova applicazione nelle ipotesi in cui, successivamente al 31.12.2009, il produttore abbia esteso la rete primaria in misura maggiore del [●]% rispetto a quanto realizzato alla data del 31.12.2009.</p> <p>L'estensione della rete primaria in misura inferiore o uguale al [●]% rispetto al progetto originario, invece, costituisce violazione non rilevante ed è soggetta all'applicazione di penale <i>una tantum</i>.</p>	

4) In attesa dell'adozione del decreto che definirà le ipotesi di violazioni ammesse a decurtazione e le relative modalità applicative, in senso conforme all'orientamento espresso da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, si propone al GSE di sospendere in

via di autotutela i procedimenti di controllo in corso e gli effetti dei provvedimenti adottati in esito a quelli già conclusi, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/1990 e s.m.i.